

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 6 novembre 2014, decidendo in ordine ad un ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 ha stabilito quali sono le condizioni per la nomina della RSA alla luce delle recenti determinazioni fissate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013.

L'organizzazione sindacale ricorrente al quale il datore di lavoro aveva negato il riconoscimento della nomina, sosteneva che ciò fosse illegittimo alla luce di quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 300/1970, in quanto la predetta organizzazione aveva sottoscritto in sede regionale accordi finalizzati al passaggio di ramo di azienda ed altresì al ritiro della procedura di mobilità, alla riduzione dell'orario di lavoro ed erano stati azzerati gli scatti in busta paga.

Il giudice di Napoli pone l'accento sulla effettività della rappresentatività desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale, anche se solo relativamente alla fase della negoziazione, non essendo sufficiente la mera adesione ad un contratto già negoziato e concluso da altre sigle.

L'art. 19 fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali: per questi ultimi, il Tribunale di Napoli distingue tra il c.d. "contratto normativo" ed il c.d. "contratto gestionale", riprendendo la sentenza della Corte Costituzionale n. 268/1994, che definì "normativi" quegli accordi che hanno la funzione di regolare il rapporto di lavoro e "gestionali" quelli che hanno la funzione di porre limiti e modalità ai recessi collettivi (ad esempio quelli previsti dalla legge n. 223/1991).

Secondo il Tribunale di Napoli i contratti gestionali non rientrano nella previsione dell'art. 39 della Costituzione e, quindi, non possono comprovare la rappresentatività ex art. 19, essendo finalizzati a condizionare l'esercizio del potere datoriale e riferiti a situazioni contingenti. Ai fini della rappresentatività ex art. 19 rilevano invece tutti gli accordi collettivi di primo e secondo livello purché di natura normativa diretti a regolamentare in modo organico i rapporti individuali dei lavoratori di una o di una pluralità di imprese.

Sent. Tribunale di Napoli del 06/11/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Dottrina per il Lavoro)